

Prot. DC2020OC182

Milano, 04/06/2020

Att. A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati PRS ex RT-28 e/o PRD ex RT-29 e ex RT-30 (Loro sedi)

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità

Alle associazioni datoriali

**Oggetto: ACCREDIA . Circolare Informativa DC n.11/2020  
Frequently Asked Questions relative agli schemi di accreditamento Fgas e correlazioni con Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati**

Nell'ambito dei primi mesi di operatività degli schemi di accreditamento Fgas "Persone" e "Imprese" sono emerse diverse domande ricorrenti.

ACCREDIA, dopo aver consultato il Ministero dell'Ambiente ed Ecocerved, ha quindi raccolto le risposte alle richieste in unico documento al fine di fornire un supporto utile alle persone/imprese certificate, ai CAB, alle associazioni di categoria e alle associazioni datoriali.

Per una migliore consultazione le domande/risposte sono state numerate indicando sinteticamente il paragrafo dello schema a cui afferiscono.

Per le domande relative all'operatività della Banca Dati gas fluorurati si rimanda alle FAQ disponibili online sul sito [www.ecocamere.it/faqs/bancafgas](http://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas).

In allegato 1 è quindi disponibile la prima raccolta di FAQ. Qualora dovessero intervenire aggiornamenti al documento, ne verrà data notizia con pubblicazione sul sito di ACCREDIA.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**

FAQ n.	Persona fisica/ Impresa	Riferimento	Domanda	Risposta
1	P/I	<u>Qualifica ispettori esaminatori</u>	È possibile utilizzare ispettori ed esaminatori già qualificati secondo il precedente Regolamento Tecnico di Accredia?	<i>Se soddisfano i requisiti di qualifica previsti dallo schema Persone o Imprese possono essere qualificati nuovamente e utilizzati.</i>
2	P	<u>Prerequisiti di ammissione all'esame</u>	Se la persona ha sostenuto un esame in categoria I ma il PR riporta categoria II, è obbligo del CAB emettere certificato in categoria 2? La persona deve richiedere modifica del PR alla Camera di Commercio o è sufficiente richiedere modifica del certificato al CAB?	<i>Il D.P.R. n. 146/2018 prevede che la richiesta di iscrizione che viene formulata all'organismo deve contenere una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale: questo consente all'organismo di sapere per quale attività la persona ha presentato la pratica di iscrizione. Il cambio di categoria va effettuato con una pratica di variazione.</i>
3	P	<u>Estensione del profilo professionale nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067</u>	Cosa deve prevedere il CAB per estendere la certificazione ad una categoria diversa (es.: da Categoria II a Categoria I)?	<i>Il CAB deve prevedere la modalità di estensione del certificato, sia nel caso in cui il certificato da estendere sia stato rilasciato a seguito di superamento di un esame in conformità al Regolamento (CE) n. 303/2008, sia nel caso in cui il certificato da estendere sia stato rilasciato a seguito di superamento di un esame in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067. Nel caso di certificato rilasciato con esame Regolamento (CE) n. 303/2008, per procedere all'estensione, ad esempio da Cat.II a Cat.I, il candidato dovrà superare un esame composto da una prova teorica riferita alle competenze 1.05, 1.06, 6.07, 7.09, 8.10, 9.09, 11.01, 11.02, 11.03 oltre ad una prova pratica riferita alle competenze del 4.06 e di almeno una del gruppo 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067. Nel caso di certificato rilasciato con esame Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, per procedere all'estensione, ad esempio da Cat.II a Cat.I, il candidato dovrà superare un esame composto da una prova teorica riferita alle competenze 1.05 oltre ad una prova pratica riferita alle competenze di: - 4.06; - una tra 6.03, 6.04, 6.05; - una tra 7.02, 7.04, 7.05, 7.06; - una tra 8.02, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07; - di almeno una del gruppo 9 dell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.</i>

4	I	<u>Verifica certificazione</u>	Con l'abrogazione del D.P.R. n. 43/2012 possiamo ritenere abrogato anche il requisito dell'abilitazione alle lettere c) e g) per l'attività di installazione e pertanto la necessità di verificare la loro presenza nella visura camerale?	<i>L'abilitazione alle lettere c) e g) di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come altre abilitazioni/iscrizioni si intendono pre-requisito delle imprese necessario per operare. Il CAB non deve verificare il possesso di tali abilitazioni/iscrizioni per il rilascio della certificazione all'impresa.</i>
5	I	<u>Verifica certificazione Sorveglianza</u>	Nel nuovo schema non vi è più il richiamo al Piano della Qualità di cui si parlava nel RT 29. È un documento che dobbiamo ritenere abolito? Non è più obbligatorio per le aziende? In caso di risposte negative possiamo ritenere che le aziende, se lo desiderano, possono continuare a mantenerlo? Non è più necessario quindi di sistema?	<i>Il Piano della Qualità è confluito nelle «procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. Manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa)». Qualora l'azienda voglia mantenerlo può farlo anche se non è più obbligatorio.</i>
6	I	<u>Verifica certificazione Sorveglianza</u>	È sufficiente che un'impresa fornisca esclusivamente il manuale del produttore ad evidenza delle «procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. Manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa)»?	<i>L'impresa deve predisporre delle procedure che possono fare riferimento, per gli elementi tecnici, anche ai manuali del produttore.</i>
7	I	<u>Certificato Sorveglianza Rinnovo</u>	Visto che il certificato prevede attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, come è possibile verificare tutte le tipologie di intervento se un'azienda opera solo nel settore di installazione?	<i>Il documento emesso dalla Banca Dati, di cui si allega un esempio, riporterà le tipologie di attività svolte dall'impresa e dalla persona certificate.  Tutte le attività comprese nel campo di applicazione del certificato potranno comunque essere verificate attraverso la conferma della continua validità del certificato rilasciato alla/e persona/e fisica/che impiegata/e dall'impresa e attraverso la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione.</i>
8	I	<u>Certificato Sorveglianza Rinnovo</u>	Nel caso in cui un'azienda, ad esempio, interviene su impianti solo per effettuare il "recupero di gas fluorurati", non potrebbe avere nell'organico aziendale una sola persona certificata di CAT.III?	<i>Indipendentemente dalle attività che l'azienda svolge prevalentemente, la certificazione viene rilasciata per tutte le attività su specifiche apparecchiature, senza limitazioni in kg, pertanto le persone dovranno essere certificate in Cat. I</i>

9	I	<u>Certificato Sorveglianza Rinnovo</u>	Se in mantenimento e rinnovo della certificazione dell'impresa, nessuna persona certificata è in categoria I, cosa succede?	<p>In tale situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa può impiegare una nuova persona certificata in Cat. I oppure</li> <li>• la persona fisica può estendere la propria certificazione alla Cat. I.</li> </ul> <p>L'estensione della certificazione della persona fisica, previa variazione di iscrizione al Registro Telematico Nazionale, può essere svolta in qualsiasi momento prima della scadenza annuale del mantenimento della certificazione dell'impresa oppure entro i 180 gg di sospensione previsti dallo schema di accreditamento. A seguito di tale periodo, la certificazione di impresa deve essere necessariamente revocata.</p>
10	I	<u>Sorveglianza Rinnovo</u>	Quali evidenze sono richieste circa la verifica degli interventi svolti? Evidenza, con relativa registrazione nei rapporti di intervento che gli strumenti utilizzati siano quelli che l'azienda dichiara? Che gli interventi registrati siano stati svolti dalle persone che l'azienda dichiara negli elenchi che deve fornire all'ente di certificazione?	<p>Fino al 24 settembre 2019 (e successivo periodo di implementazione Banca Dati) è stato possibile utilizzare l'autodichiarazione, come già avvenuto per le verifiche in conformità al RT-29. Ad oggi è invece necessario richiedere l'attestazione direttamente tramite la Banca Dati, di cui si allega un esempio, nel quale sono riportate le tipologie di attività svolte dall'impresa e dalla/e persona/e certificata/e impiegata/e dall'impresa.</p> <p>Il CAB verificherà la corrispondenza tra le persone fisiche che hanno svolto le attività riportate nel documento emesso dalla Banca Dati e le persone impiegate dall'impresa, registrate nel Registro telematico Nazionale</p>
11	I	<u>Sorveglianza Rinnovo</u>	In caso di attività di sola manutenzione o sola installazione, è obbligatorio mantenere tutta l'attrezzatura richiesta dalla lista presente ad esempio in nota 1 sullo schema di transizione? La strumentazione da controllare rispetto all'elenco fornito da Accredia deve essere obbligatoriamente totale? Se l'azienda ad esempio fa solo una tipologia di intervento e non ha bisogno del recuperatore, c'è una deroga per questo?	<p>In considerazione che il campo di applicazione del certificato rilasciato alle imprese è fisso e comprende tutte le attività di cui ai Regolamenti europei applicabili, quanto riportato nello schema Fgas imprese "Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere/ha svolto" è da intendersi relativo a tutte le tipologie di interventi che l'impresa può svolgere.</p> <p>Pertanto l'impresa deve dimostrare di avere a disposizione tutta l'attrezzatura prevista per effettuare tutte le attività per cui è certificata. Può dimostrarlo attraverso acquisto e/o noleggio e/o altra forma. Le apparecchiature/attrezzature, anche se non di proprietà, dovranno disporre di evidenze della conferma metrologica.</p>

12	P/I	<u>Sorveglianza</u> <u>Rinnovo</u>	<p>Caso in cui una impresa/persona certificata non ha effettuato nessun intervento nei due anni successivi alla sorveglianza, per cui è necessario procedere alla sospensione.</p> <p>L'impresa/persona sospesa non potrà più operare e quindi come potrà evitare la revoca che avverrà dopo 180 giorni dalla sospensione?</p>	<p><i>Per mantenere la certificazione attiva, l'impresa certificata o la persona certificata deve dimostrare di avere effettuato almeno un intervento nei due anni successivi alla sorveglianza. L'annualità si basa sulla data (giorno e mese) di rilascio del certificato. Esempio con un certificato rilasciato il 23.10.2017, l'impresa/la persona dovrà dimostrare di avere effettuato e registrato almeno un intervento entro il 22.10.2019. Passato tale termine il CAB dovrà sospendere il certificato.</i></p> <p><i>Nel Registro Telematico Nazionale è attiva una regola che non permette di revocare direttamente un certificato. Il CAB dovrà preventivamente sospendere il certificato prima di poterlo revocare.</i></p>
13	P/I	<u>Sorveglianza</u> <u>Registro</u> <u>telematico</u>	<p>Nel caso di certificato sospeso per mancata effettuazione della verifica nei tempi previsti, è possibile prevedere una unica pratica con la quale viene comunicato il mantenimento e contestualmente riattivato il certificato?</p>	<p><i>La soluzione adottata dal registro Telematico prevede che, se su un certificato sospeso viene trasmessa una verifica, automaticamente il certificato viene riattivato. Se invece viene trasmessa una riattivazione questa non coincide con una verifica.</i></p>
14	P/I	<u>Sorveglianza</u> <u>Registro</u> <u>telematico</u>	<p>I nuovi regolamenti chiariscono che la sospensione può configurarsi come apertura di una pratica, destinata ad essere chiusa, in tempi prestabiliti con una riattivazione o con una revoca del certificato. È possibile adeguare il registro a questa prescrizione?</p>	<p><i>A seguito dell'accordo con Unioncamere, da gennaio 2020 è attiva, in tal senso la modifica del Registro Telematico nazionale.</i></p>
15	P/I	<u>Rinnovo</u>	<p>La presentazione di istanza di rinnovo da parte della persona/impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato. Che cosa si intende per istanza di rinnovo? Il contratto firmato?</p>	<p><i>Si intende richiesta di rinnovo della certificazione (non necessariamente contratto firmato).</i></p>
16	P/I	<u>Rinnovo</u>	<p>Ad oggi il certificato, passata la data di scadenza, è considerato immediatamente scaduto: non è più visibile in area pubblica e sul registro imprese viene riportata l'informazione certificato scaduto. Alcuni OdC hanno segnalato che, in considerazione dei 10 giorni lavorativi utili per poter inserire i dati nel registro, potremmo trovarci con una posizione rinnovata prima della scadenza ed inserita nel registro dopo la scadenza.</p>	<p><i>La verifica di rinnovo deve essere svolta e registrata sul Registro Telematico Nazionale prima della scadenza del certificato.</i></p> <p><i>Ad esempio per un certificato d'impresa rilasciato il 23.10.2014, la verifica di rinnovo, la delibera e la registrazione sul Registro Telematico dovranno essere effettuate entro il 22.10.2019.</i></p>

17	P/I	<u>Rinnovo</u>	Dall'impostazione del Registro risulta che, in occasione della registrazione del rinnovo, la data del rinnovo successivo non sia basata sulla data di prima emissione. Esempio Rilascio: 3/1/2013 con scadenza 2/1/2018 Nuovo rilascio: 2/1/2018 con scadenza 1/1/2023	<i>L'anomalia è stata corretta. Ora la data di rinnovo si basa sulla data di prima emissione Esempio Rilascio: 3/1/2013 con scadenza 2/1/2018 Nuovo rilascio: 3/1/2018 con scadenza 2/1/2023</i>
18	I	<u>Transitorio certificazioni</u>	Nel nuovo schema si richiede che alla prima verifica venga aggiornato il certificato con il campo di applicazione fisso e con i nuovi riferimenti normativi. La riclassificazione delle aziende da impresa a impresa individuale deve essere contestuale oppure può essere effettuata in occasione del rinnovo?	<i>Tutti gli aggiornamenti devono essere fatti dal CAB a seguito della designazione: - nel caso di certificati già emessi con scopo parziale, questi dovranno essere riemessi alla prima sorveglianza utile nel caso l'impresa soddisfi i requisiti (persona certificata in Cat. 1); - la variazione da «impresa» a «impresa individuale» potrà essere effettuata solo dopo che il CAB abbia verificato il soddisfacimento dei requisiti previsti dallo schema per l'impresa individuale.</i>
19	P/I	<u>Transitorio certificazioni</u>	Il CAB, alla prima sorveglianza utile, dovrà aggiornare il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 [nel caso delle persone fisiche limitato alle applicazioni RACHP (escluse le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi)], dandone comunicazione alle persone/impresе certificate. In questo caso si deve riemettere il certificato o basta una comunicazione via mail?	<i>Non è obbligatorio riemettere il certificato. È sufficiente una comunicazione di conferma all'impresa/persona certificata che il certificato è conforme ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 146/2018, dal Regolamento (UE) n. 517/2014 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (specificando nel caso della persona la limitazione agli impianti fissi RACHP)</i>
20	I	<u>Transitorio certificazioni Registro telematico</u>	È possibile comunicare le estensioni con pratica massiva da carrello?	<i>È attiva la modifica del Registro Telematico nazionale.</i>
21	I	<u>Transitorio certificazioni Registro telematico</u>	Nel caso di estensione del certificato è possibile prevedere un'unica pratica con la quale viene comunicato sia il mantenimento sia l'estensione del certificato, in attuazione di quanto prevedono i regolamenti?	<i>La soluzione del Registro Telematico nazionale è già in essere.</i>
22	P/I	<u>Registro telematico</u>	È possibile implementare nella funzione "verifica soggetto" anche la possibilità di consultare un diario delle comunicazioni che l'organismo ha trasmesso in relazione alla pratica?	<i>La soluzione adottata nel Registro Telematico nazionale prevede che, nella funzione "verifica soggetto", oltre al dettaglio anagrafico e alle attività di iscrizione, siano inserite anche le comunicazioni trasmesse dall'organismo.</i>
23	P/I	<u>Registro telematico</u>	È possibile verificare i nominativi già inseriti nelle pratiche in lavorazione?	<i>È attiva la modifica del Registro Telematico nazionale. Per tale verifica deve essere utilizzato il filtro nella griglia di visualizzazione.</i>